

**REGOLAMENTO (UE) N. 200/2012 DELLA COMMISSIONE,  
dell'8 marzo 2012,**

**sull'obiettivo dell'Unione di riduzione della *Salmonella enteritidis* e della *Salmonella typhimurium* nei  
branchi di polli da carne come previsto dal regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo  
e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, sul controllo della *Salmonella* e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'obiettivo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo, tra l'altro, della salmonella in tutte le fasi di rilievo in particolare a livello della produzione primaria, ovvero nei branchi, in modo da ridurre la diffusione di agenti patogeni zoonotici di origine alimentare e il pericolo per la salute pubblica.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede la fissazione di obiettivi per l'Unione per la riduzione della diffusione di tutti i sierotipi di salmonella rilevanti per la salute pubblica nei polli da carne. Questa riduzione è la chiave per garantire che i criteri per la salmonella nelle carni fresche del pollame enunciati nella parte E dell'allegato II del suddetto regolamento e nel capitolo 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici dei prodotti alimentari <sup>(2)</sup> possano essere soddisfatti.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che l'obiettivo dell'Unione debba comprendere un'espressione numerica che rappresenti la percentuale massima di unità epidemiologiche che rimangono positive e/o la riduzione minima in percentuale del numero di unità epidemiologiche che rimangono positive, il termine massimo entro il quale l'obiettivo deve essere raggiunto e la definizione dei metodi di prova necessari per verificare il conseguimento dell'obiettivo. Va anche inclusa all'occorrenza una definizione dei sierotipi rilevanti per la sanità pubblica.

- (4) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire l'obiettivo dell'Unione, occorra tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle misure di controllo nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in applicazione della normativa dell'Unione in vigore, in particolare nel quadro della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE <sup>(3)</sup> del Consiglio, in particolare del suo articolo 5.
- (5) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* nei polli da carne e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2005 <sup>(4)</sup>, definisce l'obiettivo per la riduzione della percentuale massima dei branchi di polli da carne che restano positivi ai due sierotipi di salmonella all'1% o meno entro il 31 dicembre 2011.
- (6) Secondo la relazione sintetica dell'Unione europea sull'andamento e sulle fonti delle zoonosi, gli agenti zoonotici e epidemie di origine alimentare nel 2009 <sup>(5)</sup>, la *Salmonella enteritidis* e la *Salmonella typhimurium* sono i sierotipi più frequentemente associati alle malattie umane. I casi umani causati da *Salmonella enteritidis* sono diminuiti in modo significativo nel 2009, mentre si è osservato un aumento dei casi di *Salmonella typhimurium*.
- (7) Nel luglio 2011 l'EFSA ha adottato un parere scientifico su una stima quantitativa dell'impatto sulla salute pubblica di un nuovo obiettivo per la riduzione della salmonella nei polli da carne <sup>(6)</sup>. Gli esperti hanno concluso che la *Salmonella enteritidis* è il sierotipo zoonotico di *Salmonella* trasmesso alla progenie dalla madre più frequente nel pollame. L'EFSA ha anche constatato che le misure di controllo dell'Unione nei polli da carne hanno contribuito a ridurre notevolmente il numero di casi di salmonellosi umana dovuta al consumo di pollame rispetto alla situazione nel 2006. Occorre pertanto confermare l'obiettivo.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

<sup>(4)</sup> GU L 151 del 13.06.2007, pag. 21.

<sup>(5)</sup> EFSA Journal 2011; 9(3):2090.

<sup>(6)</sup> EFSA Journal 2011; 9(7):2106.

